

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

Art. 22

(Provvedimento di concessione e disciplinare)

- 1.** Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 2, è emesso dall'ente competente per classe di corso d'acqua contestualmente ovvero entro i cinque giorni successivi alla sottoscrizione del disciplinare, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).
- 2.** Il provvedimento di concessione, che costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico e alla realizzazione dell'intervento ha, nei casi di cui agli articoli 24 e 25, la durata di esecuzione dell'intervento prevista dal relativo progetto.
- 3.** Il soggetto concessionario, prima dell'inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori dandone comunicazione all'ente competente ed effettua i rilievi topografici di progetto di dettaglio.
- 4.** Il controllo sulla conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità di esercizio stabilite dal provvedimento di concessione e dal disciplinare è eseguito dall'ente competente per classe di corso d'acqua.
- 5.** L'ente competente per classe di corso d'acqua, a seguito dell'accertamento di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel disciplinare, dispone l'immediata sospensione dei lavori ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56.
- 6.** Ai fini della riscossione da parte dei Comuni della quota dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, con il provvedimento di concessione sono individuati i Comuni il cui territorio è interessato dall'attività di estrazione di materiale litoide e sono stabilite le modalità di versamento dei relativi importi ai Comuni medesimi.
- 7.** Il soggetto istante è tenuto a sostenere gli oneri relativi al deposito cauzionale o alla prestazione della garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, nonché gli oneri fiscali previsti dalla

normativa vigente.

(1)

8. Il soggetto istante effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, prima della sottoscrizione del disciplinare e, comunque, prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

(2)

Note:

1 Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2018

2 Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2018